

# MCC Modello Tradizionale



*Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione - MCC - alla rete EE – TICA – Modello Tradizionale (Delibera ARERA – ex AEEG*

**Connessione TICA**  
**Impianti di Produzione**

## Sommario

<b>PREMESSA GENERALE .....</b>	<b>3</b>
<b>OGGETTO .....</b>	<b>3</b>
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>3</b>
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>Configurazioni ammissibili nei casi in cui si vogliono connettere alla rete, tramite lo stesso punto, impianti di produzione e impianti di consumo .....</b>	<b>3</b>
ASSPC .....	4
<b>SERVIZIO DI CESSIONE E SCAMBIO .....</b>	<b>6</b>
<b>TIPOLOGIA DI RICHIESTA.....</b>	<b>7</b>
<b>LIVELLI DI EROGAZIONE .....</b>	<b>7</b>
<b>LIVELLI DI TENSIONE .....</b>	<b>7</b>
<b>MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE.....</b>	<b>8</b>
<b>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI CONNESSIONE.....</b>	<b>8</b>
<b>CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO .....</b>	<b>11</b>
<b>RICHIESTA DI CONNESSIONE PER LOTTI DI IMPIANTI.....</b>	<b>11</b>
<b>CONNESSIONE DI ALTRI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (ASSPC) .....</b>	<b>12</b>
<b>PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO – MODALITA' E TEMPISTICHE .....</b>	<b>14</b>
<b>TEMPISTICHE SECONDO 7.1 .....</b>	<b>14</b>
<b>COORDINAMENTO CON ALTRI GESTORI DI RETE .....</b>	<b>14</b>
<b>AREE CRITICHE* E APERTURA OPEN SEASON .....</b>	<b>15</b>
<b>INDENIZZI AUTOMATICI.....</b>	<b>16</b>
<b>PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI IMPIANTI DI PRODUZIONE:.....</b>	<b>16</b>
<b>PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE .....</b>	<b>16</b>
<b>STMG (SOLUZIONE TECNICA MINIMA GENERALE).....</b>	<b>17</b>
<b>CONNESSIONE IN MODALITA' DI ESERCIZIO TRANSITORIO .....</b>	<b>18</b>
<b>CORRISPETTIVI PER LA CONNESSIONE .....</b>	<b>18</b>
<b>POSSIBILI SCELTE DEL RICHIEDENTE AL RICEVIMENTO DEL PREVENTIVO .....</b>	<b>19</b>
ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO .....	19
MODALITA' .....	19
SERVIZIO DI MISURA .....	19
RICHIESTE DI MODIFICA DEL PREVENTIVO (7.5, 7.8, 7.8ter del TICA) .....	19
MODIFICA DELLA POTENZA IN IMMISSIONE .....	21

<b>PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (O C.A.R.) SOGGETTI AL PROCEDIMENTO UNICO .....</b>	<b>21</b>
PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE .....	22
PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER L'IMPIANTO DI RETE ED EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE .....	22
ITER AUTORIZZATIVO CURATO DAL RICHIEDENTE .....	23
ITER AUTORIZZATIVO CURATO DA MEGARETI .....	24
NOTE .....	24
PRENOTAZIONE DELLA CAPACITA' DI RETE .....	25
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) .....	25
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE E DELLE OPERE STRETTAMENTE NECESSARIE ALLA CONNESSIONE .....	26
REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE .....	28
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RETE DA PARTE DI MEGARETI .....	28
REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELL'IMPIANTO DI RETE .....	29
REGOLAMENTO D'ESERCIZIO .....	31
ALLEGATI AL REGOLAMENTO D'ESERCIZIO .....	31
ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE .....	32
TEMPISTICHE .....	32
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELL'ATTIVAZIONE .....	33
INDENNIZZI AUTOMATICI .....	34
VALIDAZIONE POST CONNESSIONE .....	34
<b><i>IL SISTEMA GAUDI' : FLUSSI INFORMATIVI E VALIDAZIONI.....</i></b>	<b>34</b>
<b><i>RICHIESTA DI VOLTURA .....</i></b>	<b>35</b>
<b><i>DECADENZA PRATICA DI CONNESSIONE, MESSA IN CONSERVAZIONE, RIATTIVAZIONE, DISMISSIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE .....</i></b>	<b>35</b>
<b>Modalità di comunicazione della decadenza di una pratica di connessione di una unità o di un impianto di produzione .....</b>	<b>36</b>
<b>Modalità di comunicazione della messa in conservazione di una unità o di un impianto di produzione</b>	<b>36</b>
<b>Modalità di comunicazione della riattivazione di una unità o di un impianto di produzione .....</b>	<b>37</b>
<b>Modalità di comunicazione della dismissione di una unità o di un impianto di produzione.....</b>	<b>37</b>
<b><i>SISTEMI DI ACCUMULO.....</i></b>	<b>38</b>
<b>GENERALITA' E CONFIGURAZIONI .....</b>	<b>38</b>
SERVIZIO DI MISURA .....	39
<b>CONDIZIONI PROCEDURALI ED ECONOMICHE.....</b>	<b>40</b>
RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO .....	40
REGISTRAZIONE IN GAUDI' DEL SISTEMA DI ACCUMULO .....	40

## PREMESSA GENERALE

### **OGGETTO**

V-RETI SpA, con questo documento, provvede a formulare le Modalità, tecniche ed economiche, e le Condizioni Contrattuali (sinteticamente "MCC") per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche, con obbligo di connessione di terzi, nei Comuni di propria competenza.

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

L'erogazione del servizio di connessione degli impianti di produzione alla rete di V-RETI Spa è disciplinata da ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia rete e ambiente, attraverso la delibera AEEG ARG/elt n. 99/2008 "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA, o TICA modificato)" e successive modifiche ed integrazioni.

Trovano inoltre applicazione le condizioni tecniche stabilite dalle norme CEI 0-21 (per livelli di tensione fino 1kV) e CEI 0-16 (livelli di tensione superiore ad 1kV).


## AMBITO DI APPLICAZIONE

### **CONFIGURAZIONI AMMISSIBILI NEI CASI IN CUI SI VOGLIANO CONNETTERE ALLA RETE, TRAMITE LO STESSO PUNTO, IMPIANTI DI PRODUZIONE E IMPIANTI DI CONSUMO**

**Il Produttore** è il soggetto (persona fisica o giuridica) che produce energia elettrica. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione.

**Il cliente finale** è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private.

Con l' Allegato A alla Deliberazione 578/2013/R/EEL: "**Regolazione per i sistemi semplici di produzione e consumo**" e successive modifiche e integrazioni l'Autorità ha regolamentato i sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) che non rientrano tra le reti elettriche. In modo semplificato, tali sistemi possono essere ricondotti al seguente schema:



I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) sono sistemi elettrici connessi alla rete pubblica, caratterizzati dalla presenza di almeno un impianto di produzione di energia elettrica e un'unità di consumo (costituita da una o più unità immobiliari) direttamente collegati tra loro, nell'ambito dei quali il trasporto di energia elettrica non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico.

Questo grazie alla presenza di un solo cliente finale e di un solo produttore, nel caso rappresentati da gruppi societari o da cooperative o consorzi o storici. Gli SSPC si suddividono in due gruppi: i Consorzi e Cooperative storici dotati di rete propria e gli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC).

Un sistema caratterizzato da un impianto di produzione unicamente destinato alla produzione e all'immissione di energia elettrica, in assenza di consumi diversi da quelli afferenti ai servizi ausiliari non rientra tra gli ASSPC, ma viene classificato come impianto di pura produzione.

## ASSPC

Gli ASSPC, a loro volta, si suddividono nelle seguenti categorie:

SSP-A, SSP -B: sistemi in regime di Scambio sul Posto di tipo A o B (qualifica automatica);

SEU: Sistemi Efficienti di Utenza;

SEEU-A, -B, -C e -D: Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza di tipo A, B, C o D; **In questa categoria ricadono i Sistemi costituiti da realizzazioni che soddisfino tutti i requisiti di cui ai seguenti punti I e II e almeno uno dei requisiti di cui ai punti III, IV, V e VI:**

**I.** Sistemi per i quali l'iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che li caratterizzano è stato avviato prima del 4 luglio 2008;

**II.** Sistemi esistenti al 1/01/2014, ovvero sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione o sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

**III.** Sistemi che rispettano i requisiti previsti per i SEU:

**IV.** Sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all'interno del sistema.

L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata all'1/01/2014 o successiva, alla data di entrata in esercizio del sistema. Nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra il 06/05/2010 e l'1/01/2014, erano sottoposti al regime di amministrazione straordinaria anche solo a una parte del suddetto periodo, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica deve essere verificata alla data dell'1/01/2016;

**V.** Sistemi già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento caratterizzati, alla stessa data, da una o più unità di consumo tutte gestite, in qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi purché tutti appartenenti al medesimo gruppo societario;

**VI.** Sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite da soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario.

L'appartenenza dei soggetti allo stesso gruppo societario deve essere verificata alla data di entrata in vigore della legge 221/15 o, se successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema.

ASAP: Altri Sistemi di Auto Produzione;

ASE: Altri Sistemi Esistenti.

Poiché ogni sistema potrebbe rientrare in più di una tipologia tra quelle sopra elencate, è definita una scala di priorità per l'attribuzione della qualifica spettante ad un SSPC; tale priorità viene definita in modo da assegnare a ciascun SSPC la qualifica che, tra quelle spettanti, comporta il massimo beneficio possibile.

- **SSP-A e SSP-B**

Appartengono alla categoria SSP-A i sistemi in regime di Scambio sul Posto caratterizzati dalla presenza di soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW. I sistemi in regime di Scambio sul Posto non rientranti nella categoria di SSP-A sono invece classificati come SSP-B.

- **SESEU A**

Nella categoria SESEU-A ricadono i sistemi che possiedono i requisiti di cui ai punti I, II e IV oppure I, II e VI.

- **SESEU-B**

nella categoria SESEU-B i sistemi che possiedono i requisiti di cui ai punti I, II e III.

- **SEU:**

In questa categoria ricadono gli impianti:

- realizzati all'interno di un'area senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;
- in cui gli impianti di produzione di energia elettrica sono alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale;
- aventi un'unica unità di consumo.

Perché un impianto termoelettrico non alimentato a fonte rinnovabile sia considerato, secondo la definizione presente nel TISSPC, in assetto cogenerativo ad alto rendimento per l'anno "n" è necessario che almeno un'unità dell'impianto abbia ricevuto il riconoscimento CAR per l'anno "n-1" e che l'energia cogenerata (ECHP) risulti, per l'anno "n-1", maggiore del 50% della produzione totale lorda di energia elettrica dell'impianto.

L'unità di consumo, invece, coincide con la singola unità immobiliare nella quale avviene il consumo dell'energia o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze se insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue.

L'unità di consumo può anche essere costituita da più unità immobiliari non legate da un vincolo pertinenziale a condizione però che tali unità siano localizzate su particelle catastali contigue in un unico

sito produttivo, nella piena disponibilità della medesima persona giuridica e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.

- **SEESEU-C**

Nella categoria SEESEU-C ricadono i sistemi che possiedono i requisiti di cui ai punti I, II e V

- **ASAP**

Nella categoria degli ASAP ricadono invece sistemi in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante.

- **ASE**

Infine, appartengono alla categoria degli ASE i sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni già definite, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, a una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti allo stesso gruppo societario.

- **SEESEU-D**

In questa categoria ricadono i sistemi inizialmente identificati come Reti Interne di Utenza (RIU), caratterizzati dalla presenza di un unico produttore, sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti allo stesso gruppo societario, e un unico cliente finale, sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti allo stesso gruppo societario.

## **SERVIZIO DI CESSIONE E SCAMBIO**

Il Produttore può utilizzare e/o cedere in rete totalmente o parzialmente l'energia prodotta. Un produttore che opera in cessione totale o parziale può:

- vendere l'energia prodotta sulla Borsa elettrica o venderla a grossisti e clienti finali attraverso contratti bilaterali su mercato libero;
- vendere l'energia elettrica prodotta al GSE S.p.A., in ritiro dedicato, disciplinata dalla delibera AEEG n. 280/07.

Per informazioni su condizioni tecniche ed economiche in merito alla cessione è necessario consultare il sito del GSE.

In alternativa alla cessione, i produttori possono richiedere al GSE il servizio di scambio sul posto. Questo servizio consente la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione, nello stesso punto di connessione.

Si evidenzia, inoltre che per fare istanza di scambio sul posto è necessario essere già connessi alla rete elettrica ed essere un cliente finale per il sistema elettrico (attivazione della fornitura).

## **TIPOLOGIA DI RICHIESTA**

Le MCC si applicano per le richieste di

- Nuove connessioni , per le richieste avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo punto di connessione alla rete elettrica;
- Adeguamento di connessioni esistenti, al fine di modificare o realizzare impianti di produzione.

La richiesta di adeguamento della connessione esistente, qualora sia relativa a interventi sull'impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita in GAUDÌ o sull'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi del gestore di rete sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, rappresenta una mera comunicazione di aggiornamento da inviare al gestore di rete e non comporta il pagamento di alcun corrispettivo.

Dichiarazione prodotta esclusivamente nel caso di modifica ad impianti di produzione precedentemente già connessi alla rete EE di V-RETI Spa: "[MO 0798 - Asseverazione Tipologia ASSPC](#) ».

## **LIVELLI DI EROGAZIONE**

In accordo con quanto riportato nell'articolo 2 del TICA , nel caso di nuove connessioni,

- a) per potenze in immissione richieste superiori o uguali a 10.000 kW, il servizio di connessione è erogato in alta tensione; le richieste di connessione dovranno essere rivolte a Terna.
- b) per potenze di immissioni richieste inferiori a 10.000kW la domanda dovrà invece essere presentata a V-RETI Spa . In particolare, fino a 100 kW il servizio di connessione sarà erogato in bassa tensione, tra 100 kW e 6000 kW in media tensione.  
le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non escludono la possibilità, sulla base di scelte tecniche effettuate dal gestore di rete, di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori, rispettivamente, a 100 kW o a 6.000 kW.

Nel caso di connessioni esistenti, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione. La richiesta di adeguamento dovrà essere presentata a Terna se l'impianto di produzione e/o consumo è già connesso alla rete di trasmissione (RTN), a V-RETI Spa se connesso alla rete di distribuzione.

## **LIVELLI DI TENSIONE**

altissima tensione	superiore a 150kV
alta tensione	tra 35 e 150kV
media tensione	tra 1 e 35kV bassa
tensione	inferiore a 1kV

## MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

### DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

La documentazione sotto riportata dovrà essere caricata sul Portale Produttori accessibile dal sito internet di V-RETI Spa.

Qualora il richiedente non coincida con il titolare del punto di connessione esistente(= cliente finale), il medesimo richiedente deve disporre di un mandato rilasciato dal soggetto titolare del predetto punto di connessione: « [Mandato con Rappresentanza TICA - tradizionale](#)».

Qualora il richiedente, pur non coincidendo con il soggetto titolare del punto di connessione alla rete, assumerà la titolarità dell'impianto di produzione (come nel caso in cui il richiedente sia una E.S.CO., Società di Servizi Energetici), V-RETI Spa richiede che questi allegghi alla domanda di connessione una procura, anche nella forma di scrittura privata, che attesti il mandato senza rappresentanza conferito al richiedente dal titolare del punto di connessione alla rete.

I documenti sopra citati vanno allegati alla richiesta di connessione « [MO 0546 - Richiesta di connessione attiva](#) » (in breve MO 0546).

Vanno riportati inoltre i dati anagrafici del soggetto che, in relazione all'impianto per il quale si sta presentando richiesta di connessione, rivestirà la qualifica di produttore di energia elettrica, se diverso dal richiedente.

Affinché la domanda di connessione sia considerata completa, è necessario che la stessa sia compilata in ogni sua parte e che siano presenti **gli allegati richiesti ai sensi del comma 6.3 del TICA modificato**, compresa l'attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo. In particolare, la richiesta di connessione per gli impianti di produzione deve contenere le seguenti informazioni, come elencate dall'articolo 6 comma 3:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW;
- c) la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza dell'impianto di generazione elettrica installato;
- d) in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo;
- e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica o, nel caso in cui la richiesta riguardi l'installazione di un sistema di accumulo, che trattasi di un sistema di stoccaggio dell'energia elettrica;
- f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
- g) eventuali esigenze tecniche dell'utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
- h) un piano particellare dell'opera che evidenzi le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato ad insistere;

- i) un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l'esistenza di un preventivo per la connessione già accettato;
- j) nel caso di impianti cogenerativi, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, sulla base di dati di progetto, evidenziando l'eventuale rispetto o meno della definizione di C.A.R. di cui al presente provvedimento da trasmettere a V-RETI Spa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- k) nel caso di centrali ibride, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, sulla base dei dati di progetto, da trasmettere a V-RETI Spa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- l) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6;
- m) la potenza nominale relativa all'alimentazione dei servizi ausiliari, espressa in kW, indicando separatamente, qualora presente, la potenza nominale del sistema di accumulo;
- n) la potenza richiesta in prelievo al termine del processo di connessione, espressa in kW, precisando se tale potenza è relativa alla sola alimentazione degli ausiliari di impianto o anche ad un altro centro di consumo; nei casi in cui la potenza richiesta in prelievo non contempli i servizi ausiliari (o li contempli in parte), occorre indicare i punti di connessione diversi attraverso cui avviene l'alimentazione dei servizi ausiliari;
- o) lo schema unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di generatore), i punti di misura di produzione e di scambio e, qualora presenti, i punti di misura dell'energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono. Lo schema unifilare, redatto ai sensi delle Norme CEI deve evidenziare, se presenti, i sistemi di accumulo specificando il tipo di alimentazione (monodirezionali o bidirezionali) e il tipo di installazione (lato produzione o post produzione), gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo livello di tensione e POD, nonché l'eventuale presenza di dispositivi che impediscono di mettere in parallelo, anche transitoriamente, le reti su cui insistono i predetti punti, nonché il punto di connessione oggetto di adeguamento;
- p) la destinazione d'uso dell'energia elettrica prelevata (precisando se l'energia elettrica prelevata viene unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari o anche di altri carichi); nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non venga esclusivamente utilizzata per l'alimentazione dei servizi ausiliari, la tipologia di cliente, evidenziando in particolare se il cliente è domestico;
- q) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 159/11, nel caso di potenze in immissione richieste superiori a 1 MW;
- r) l'eventuale suddivisione dell'impianto in diverse sezioni per le quali si prevede un'entrata in esercizio in tempi differenti;
- s) nel caso di adeguamento della connessione esistente, la presenza di altri impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi mediante lo stesso punto di connessione;
- t) la destinazione commerciale presuntiva dell'energia elettrica prodotta (autoconsumo e vendita, vendita esclusiva al netto dell'autoconsumo da ausiliari, scambio sul posto, ritiro dedicato);

- u) l'intenzione di richiedere gli incentivi previsti dalle normative vigenti, indicando quali;
  - v) l'eventuale esistenza di altri richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere l'impianto di rete per la connessione, qualora il richiedente disponga di informazioni;
  - w) l'eventuale autorizzazione a fornire i dati di cui al presente comma ad altri richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione;
  - x) un recapito fax o di posta elettronica certificata che, qualora non sia disponibile il portale informatico, consenta l'invio, da parte del gestore di rete, di comunicazioni che necessitano l'immediato ricevimento da parte del richiedente;
  - y) nei soli casi in cui si voglia realizzare un ASSPC o si vogliano apportare modifiche alla connessione di un SSPC:
3. le informazioni necessarie ad identificare chi sia il cliente finale a cui dovrà essere intestata la titolarità della connessione ed il relativo POD;
4. la tipologia di ASSPC che si vuole realizzare, sulla base delle definizioni di ASSPC di cui al TISSPC o la tipologia di SSPC oggetto della richiesta di modifica della connessione esistente;
- z) i dati anagrafici del soggetto che, in relazione all'impianto per il quale si sta presentando richiesta di connessione, rivestirà la qualifica di produttore di energia elettrica, se diverso dal richiedente:
- Ragione sociale ovvero, nel caso di persone fisiche, Cognome e Nome, luogo e data di nascita;
  - Partita IVA ovvero, nel solo caso di persona fisica che non dispone di una Partita IVA, Codice fiscale;
  - indirizzo della sede legale (sede italiana nel caso di società estere) ovvero, nel caso di persona fisica, indirizzo di residenza (domicilio italiano in caso di residenti all'estero), con indicazione del CAP e del Codice ISTAT del Comune;
- aa) almeno un indirizzo e-mail e un recapito telefonico del soggetto che rivestirà la qualifica di produttore.

Il richiedente può indicare un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione.

## CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO

Valori riportati da comma 6.6 del TICA:

<b>CORRISPETTIVO</b>	<b>VALORE DELLA POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE</b>
30 euro + IVA	Minore o uguale a 6 kW
50 euro + IVA	Maggiore di 6 kW e minore o uguale a 10 kW
100 euro + IVA	Maggiore di 10 kW e minore o uguale a 50 kW
200 euro + IVA	Maggiore di 50 kW e minore o uguale a 100 kW
500 euro + IVA	Maggiore di 100 kW e minore o uguale a 500 kW
1.500 euro + IVA	Maggiore di 500 kW e minore o uguale a 1.000 kW
2.500 euro + IVA	Maggiore di 1.000 kW

Il corrispettivo dovrà essere versato con bonifico bancario a favore di V-RETI Spa alle seguenti coordinate bancarie:

codice IBAN:	<b>IT15X050341175000000163339</b>
causale versamento:	<b>"Contributo richiesta connessione impianti produzione" (+ eventuale POD)</b>

Se il richiedente è una Pubblica Amministrazione, non dovrà effettuare il pagamento dell'IVA. Nel caso di società che non sono Pubbliche Amministrazioni, si chiede di qualificarsi come società soggette a split payment, prima di effettuare il pagamento.

Copia della documentazione attestante il versamento del corrispettivo di connessione dovrà essere allegata al modello per la presentazione della richiesta di connessione.

## RICHIESTA DI CONNESSIONE PER LOTTI DI IMPIANTI

Per ciascun lotto di impianti di produzione la richiesta di connessione dovrà essere unica e dovrà indicare, oltre ai dati e alle informazioni già previste per la connessione di un singolo impianto, anche il numero degli

impianti che fanno parte del lotto e, per ciascuno di essi, la potenza nominale e la potenza in immissione richiesta.

La potenza in immissione richiesta, ai fini della connessione del lotto di impianti, è pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto.

Il gestore di rete predispone un unico preventivo che prevede la realizzazione di connessioni separate per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto. Per conoscere il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto si faccia riferimento alla sezione *LIVELLI DI EROGAZIONE*, con riferimento alla potenza in immissione richiesta di ciascun impianto. Qualora necessario, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori di reti.

Qualora la potenza in immissione richiesta per l'intero lotto sia superiore a 6MW, si applicheranno le disposizioni elencate nel presente documento, e riferite alle connessioni in alta e altissima tensione. Qualora la potenza in immissione richiesta per l'intero lotto non superi i 6MW, si applicheranno le disposizioni elencate nel presente modello, e riferite alle connessioni in bassa e media tensione.

L'esercizio della facoltà di realizzare in proprio la connessione comporta che la realizzazione sia curata dal richiedente con riferimento a tutte le connessioni del lotto, purché tutte ciascuna connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV.

Qualora un medesimo richiedente presenti, nell'arco di 6 mesi, più richieste di connessione alla rete di impianti di produzione riconducibili alla fattispecie di lotto di impianti di produzione, le normali tempistiche riportate nel presente documento, per le richieste di connessione successive alla prima, saranno raddoppiate.

### **CONNESSIONE DI ALTRI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (ASSPC)**

Ai fini della connessione alla rete pubblica di un ASSPC o di una modifica alla connessione esistente per effetto di interventi realizzati su un ASSPC, si applicano le disposizioni previste dall'Allegato C alla deliberazione ARG/elt 199/11 (Testo Integrato Connessioni – TIC) e dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA).

In particolare:

- nel caso in cui si presenti una richiesta di connessione alla rete pubblica in immissione e in prelievo, con richiesta in prelievo destinata all'alimentazione di utenze diverse dagli ausiliari di centrale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 40, comma 40.1, del TICA il servizio di connessione è erogato applicando le procedure previste dal TICA e ponendo il corrispettivo per la connessione pari a quello che, complessivamente, sosterebbe un cliente finale che chiede prima la connessione dell'utenza passiva ai sensi del TIC e poi la connessione dell'impianto di produzione ai sensi del TICA;
- nei casi in cui si presenti una richiesta di modifica della connessione esistente ai fini della realizzazione di un ASSPC:
  - si applica il TIC qualora la richiesta di connessione si configura come una richiesta di connessione in prelievo;
  - si applica il TICA qualora la richiesta di connessione si configura come una richiesta di connessione in immissione.

A seguito della connessione alla rete di un ASSPC la titolarità del punto di connessione alla rete pubblica è sempre posta in capo al cliente finale presente all'interno dell'ASSPC. Qualora il cliente finale richieda una modifica della connessione esistente che modifica la potenza in immissione richiesta, Megareti all'atto dell'invio del preventivo di connessione informa il produttore della richiesta di modifica presentata.

In tutti i casi in cui vengono apportate modifiche ad un ASSPC, il cliente finale o il produttore, previo mandato senza rappresentanza del cliente finale, presenta una richiesta di adeguamento di una connessione esistente. Qualora la predetta richiesta sia relativa ad un punto di connessione su cui già insiste un ASSPC, il richiedente è tenuto ad allegare una dichiarazione di atto notorio in cui si attesti che le modifiche apportate non determinano il venir meno delle condizioni di ASAP, ASE, SEU o SEESEU (MO 0798 «[MO 0798 - Asseverazione Tipologia ASSPC](#)»). Il richiedente, qualora la richiesta di adeguamento di una connessione esistente interessi un SEU o un SEESEU, deve obbligatoriamente comunicare al GSE, entro 60 giorni solari dalla data di conclusione dell'iter di adeguamento della connessione esistente, le modifiche effettuate secondo modalità definite dal medesimo GSE. A seguito della ricezione della comunicazione, relativa agli interventi di modifica effettuati, il GSE valuta se sussistono i requisiti per essere considerati SEU o SEESEU e ne comunica gli esiti al cliente finale e al produttore presenti nell'ASSPC, nonché al sistema GAUDÌ. Qualora il GSE revochi la qualifica di SEU o SEESEU, V-RETI Spa imporrà, se non presenti, l'installazione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta e richiederà la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la fattispecie rientra in ogni caso in tipologie consentite.

La richiesta di adeguamento della connessione esistente, qualora sia relativa ad interventi sull'impianto di produzione esistente che non ne modifichino la configurazione inserita in GAUDÌ o sull'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi di V-RETI Spa, concessionaria sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, può essere effettuata con una semplice comunicazione di aggiornamento da inviare alla PEC di V-RETI Spa [produttori@pec.v-reti.it](mailto:produttori@pec.v-reti.it) e non comporta il pagamento di alcun corrispettivo.

Nei casi in cui venga presentata una richiesta di adeguamento di una connessione esistente relativa ad un ASSPC qualificato come SEU o SEESEU, V-RETI Spa informerà il GSE secondo le modalità da quest'ultimo definite.

In tutti i casi in cui la realizzazione di un ASSPC deriva dalla realizzazione di un collegamento privato che mette in comunicazione uno o più impianti di produzione con unità di consumo in cui almeno uno degli impianti e/o unità di consumo siano già connessi alla rete pubblica, è comunque necessario inviare una richiesta di adeguamento di una connessione esistente. Tale richiesta deve essere inoltrata al gestore della rete su cui insiste il punto di connessione che si vuole utilizzare come principale secondo quanto previsto dall'articolo 9 del TISSPC. In tale richiesta devono essere evidenziate le seguenti ulteriori informazioni:

- l'esistenza di eventuali ulteriori punti di connessione con le reti pubbliche, i relativi gestori e i relativi POD;
- la richiesta di dismettere i predetti punti di connessione o di modificare l'impianto elettrico dell'ASSPC in modo tale da prevedere che non ci sia alcuna interconnessione circuitale, anche transitoria, tra i predetti punti di connessione;
- la richiesta di mantenere i predetti punti in connessione circuitale e le motivazioni alla base di questa richiesta (connessione di emergenza, etc.).

V-RETI Spa, qualora la richiesta sia conforme con le normative e la regolazione vigente, procede all'erogazione del servizio di connessione previo coordinamento con i gestori di rete su cui insistono gli altri punti di connessione.

## **PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO – MODALITA' E TEMPISTICHE**

### **TEMPISTICHE SECONDO 7.1**

Vengono riportate le tempistiche per la messa a disposizione del preventivo, a seguito del ricevimento della domanda di connessione, secondo l'articolo 7 comma 1 del TICA:

<b>VALORE DELLA POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE</b>	<b>TEMPO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO</b>
fino a 100kW	20 (venti) giorni lavorativi
superiore a 100kW e fino a 1.000kW	45 (quarantacinque) giorni lavorativi
superiore a 1.000kW	60 (sessanta) giorni lavorativi

**+ 15 giorni** nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione.

Qualora sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l'appuntamento fissato dal gestore di rete sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dal gestore di rete e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.

### **COORDINAMENTO CON ALTRI GESTORI DI RETE**

Possono verificarsi i seguenti casi particolari:

1. richiesta di connessione presentata a V-RETI Spa, ma con soluzione di connessione sulla rete di altri gestori o di Terna (oppure viceversa): in questo caso si applicano le modalità previste dall'articolo 34 del TICA modificato e dalle procedure di coordinamento adottate tra gestori di rete;
2. richiesta di connessione presentata a v-RETI Spa, con soluzione di connessione sulla rete di V-RETI Spa ma con interventi da eseguire sulla rete di altro gestore (oppure viceversa): in questo caso si applicano le modalità previste dall'articolo 35 del TICA modificato e dalle procedure di coordinamento adottate tra gestori di rete.

Il coordinamento, descritto nel TICA nella Parte V, Titolo II, riguarda generalmente solo la fase di preventivazione nel caso 1, mentre nel caso 2 può riguardare anche le fasi successive sino alla realizzazione della connessione.

Nel caso 1,

- a) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, V-RETI Spa trasmette al gestore della rete a cui potrebbe essere connesso l'impianto (secondo gestore) le informazioni necessarie per effettuare l'analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione. Contestualmente informa il richiedente dell'avvio della procedura di coordinamento, indicando le cause che comportano la necessità che la connessione dell'impianto di produzione avvenga sulla rete di un gestore di rete diverso da quello a cui è presentata la richiesta di connessione;
- b) il secondo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), si coordina V-RETI Spa anche in relazione alla fattibilità della connessione sulla propria rete. Al termine del coordinamento, il corrispettivo versato dal richiedente per l'ottenimento del preventivo e tutta la documentazione tecnica necessaria vengono trasferiti al secondo gestore qualora sia quest'ultimo ad erogare il servizio di connessione. In caso di mancato coordinamento, l'erogazione del servizio di connessione rimane in capo a V-RETI Spa.
- c) entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, il gestore di rete che erogherà il servizio di connessione a seguito del coordinamento di cui alla lettera b) ne dà informazione al richiedente.

Nel caso 2,

- a) V-RETI Spa richiede al secondo gestore l'attivazione della procedura di coordinamento entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica. La predetta comunicazione al richiedente deve contenere i riferimenti della procedura di coordinamento, non appena quest'ultima verrà definita e pubblicata, con particolare riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore di rete dovrà fornire a V-RETI Spa gli elementi di propria competenza;
- b) V-RETI Spa, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relative alle tempistiche di intervento sulla propria rete, trasmette al richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi nel rispetto del presente provvedimento;

Nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche sopra descritte, il gestore di rete a cui sono attribuite le tempistiche eroga al richiedente il medesimo indennizzo automatico.

#### **AREE CRITICHE\* E APERTURA OPEN SEASON**

Nelle aree critiche, V-RETI Spa può prevedere l'attivazione dell'*open season* di ampiezza trimestrale. L'*open season* può essere attivata solo per le richieste di connessione per le quali si dovesse rendere necessario il coordinamento con altri gestori, ovvero anche per le altre richieste di connessione. In ogni caso, l'*open season* non riguarda i clienti domestici e le richieste di connessione per le quali la potenza ai fini della connessione è pari a zero.

Le tempistiche previste dal comma 7.1 in relazione alla messa a disposizione del preventivo e/o le tempistiche previste dalla Parte V, Titolo II, in relazione all'attivazione delle procedure di coordinamento, decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell'*open season*, come pubblicato dai gestori di rete.

Nel caso in cui si intenda attivare l'*open season*, V-RETI Spa, previa comunicazione all'Autorità, ne darà

informativa sul proprio sito internet con almeno un mese di anticipo, specificando almeno:

a) la tipologia di *open season*, definendo se riguarda solo le richieste di connessione per le quali si dovesse rendere necessario il coordinamento con altri gestori ai sensi della Parte V, Titolo II, ovvero anche le altre richieste di connessione;

b) la data di inizio e la data di conclusione dell'*open season*.

L'anticipo di un mese nell'informativa non è necessario qualora, a seguito della chiusura dell'*open season* precedente, la medesima area risulti ancora critica.

\*AREA CRITICA: l'elenco delle aree critiche, contrassegnate in rosso, in base ai criteri di colorazione definiti dal TICA, è disponibile al seguente link: «[Piano di sviluppo della Rete EE](#)».

Le informazioni relative alle varie aree (critiche e non), devono essere aggiornate ogni 4 (quattro) mesi a decorrere dall'1 luglio 2011 e ogni 3 (tre) mesi a decorrere dall'1 marzo 2012, qualora non diversamente specificato.

## **INDENIZZI AUTOMATICI**

Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui ai commi 7.1, V-RETI Spa, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l'attivazione di procedure sostitutive.

V-RETI Spa è tenuto a comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico.

## **PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI IMPIANTI DI PRODUZIONE:**

### **PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE**

Il preventivo viene predisposto da V-RETI Spa a conclusione delle verifiche tecniche finalizzate a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta.

Modalità e contenuti sono descritti nell'articolo 7 del TICA; in particolare, il preventivo deve contenere:

- la soluzione tecnica minima generale (STMG, descritta dettagliatamente nell'articolo 8 del TICA)  
La STMG rimane valida per 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione;
- Indicazioni sul corrispettivo per la connessione e sulle modalità di pagamento dello stesso (si veda la sezione *CORRISPETTIVI PER LA CONNESSIONE*)
- nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento, i corrispettivi di connessione così come definiti del TICA modificato;
- l'elenco degli adempimenti necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione;
- un codice (codice pratica "CP" o "CAT") che identificherà univocamente la pratica di connessione ed il nominativo di un responsabile di V-RETI Spa a cui il richiedente potrà fare riferimento durante l'intero iter della pratica di connessione;

- i riferimenti di V-RETI Spa ai fini della convocazione della stessa nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03, per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile.

Qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per la connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete. In tal caso, il gestore di rete è tenuto ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni atte a giustificare il suddetto valore massimo di potenza; Il gestore di rete può proporre soluzioni alternative, qualora, a suo parere, rispondano alle finalità di consentire la connessione dell'intera potenza richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l'esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione.

NB) Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore di rete nei confronti del richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa.

In allegato al preventivo verrà trasmesso da V-RETI Spa un modulo aggiuntivo (MO 0282) riportante nel dettaglio le opere richieste per l'esecuzione dei lavori, il dettaglio dei costi e la modulistica/documentazione da presentare per alimentare l'iter di connessione.

#### **STMG (SOLUZIONE TECNICA MINIMA GENERALE)**

La STMG individua le parti di impianto per la connessione corrispondenti a:

- impianti di rete per la connessione, indicando tra queste le parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente.
- impianti di utenza per la connessione.

La STMG per la connessione non prevede la presenza della parte di impianto di utenza per la connessione compresa tra il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione, a meno di accordi tra gestore di rete e richiedente. La predetta condizione non vale per la connessione di impianti separati con tratti di mare dalla terraferma.

La STMG comprende:

- 1) la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali;
- 2) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
- 3) eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del soggetto richiedente;
- 4) dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti;
- 5) eventuali richieste di disponibilità di spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, con le modalità stabilite nel TICA modificato.

La STMG può prevedere tratti di impianti di rete per la connessione in comune tra diversi richiedenti.

La STMG deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.

Qualora, nel caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, la soluzione individuata dovesse essere riferita, per necessità tecniche, ad un punto di connessione alla rete diverso da quello esistente, sarà necessario realizzare una nuova connessione, con eventuale modifica del codice POD, fermo restando che nel calcolo del corrispettivo per la connessione, ove previsto, si terrà conto della potenza già disponibile in prelievo e/o in immissione.

La STMG è corredata dei tempi (al netto di quelli necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni) e dei costi previsti per la realizzazione degli impianti e degli interventi indicati ai punti a) e b), come previsto dal TICA modificato. Si precisa che alcune voci di costo del corrispettivo di connessione potrebbero essere riportate, nella STMG, in modo parametrico in funzione della lunghezza delle eventuali nuove linee di connessione, e saranno specificate/confermate nella STMD.

#### **CONNESSIONE IN MODALITA' DI ESERCIZIO TRANSITORIO**

La possibilità di connettere l'impianto di produzione in modalità di esercizio transitorio, nelle more della realizzazione degli interventi sulla rete esistente, così come stabilito dal TICA modificato, è ammessa quando l'impianto di rete per la connessione sia disponibile e funzionale, ancorché con possibili limitazioni nella modalità di esercizio.

La suddetta possibilità può ricorrere, quindi, sia quando la soluzione tecnica di connessione preveda unicamente interventi di adeguamento della rete esistente, sia quando la soluzione preveda, oltre a detti interventi, un nuovo impianto di rete per la connessione. La possibilità di connettere l'impianto in modalità provvisoria non è prevista e non sussiste, quindi, quando la soluzione tecnica prevede esclusivamente la realizzazione di un nuovo impianto di rete.

La connessione transitoria può comportare la previsione di installazione di apparecchiature, occorrenti specificamente per la durata della connessione transitoria stessa, atte a limitare la potenza in immissione, nel rispetto delle priorità di connessione/immissione da riconoscere ad altri soggetti ed anche a garanzia della sicurezza del sistema elettrico. I costi per l'installazione dei suddetti dispositivi sono a carico del richiedente la connessione.

#### **CORRISPETTIVI PER LA CONNESSIONE**

##### **Corrispettivo di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi ad alto rendimento**

Il corrispettivo di connessione è determinato secondo quanto indicato dall'articolo 12 del TICA modificato.

##### **Corrispettivo di connessione di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento**

Il corrispettivo di connessione è determinato secondo quanto indicato dall'articolo 13 del TICA modificato.

##### **Corrispettivo di connessione di impianti nei casi di modifica del preventivo**

Il corrispettivo di connessione è determinato secondo quanto indicato dall'articolo 7, commi 5 e 8, del TICA modificato, rispettivamente prima o dopo l'accettazione del primo preventivo.

## POSSIBILI SCELTE DEL RICHIEDENTE AL RICEVIMENTO DEL PREVENTIVO

Entro 45 giorni dalla data di ricevimento del preventivo (articolo 7.2 del TICA), pena la sua decadenza, il richiedente può:

- accettare il preventivo
- chiedere una modifica del preventivo
- optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato da se medesimo, per richiedere l'elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza in immissione richiesta. L'esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione:
  - a) decorrente dalla predetta data di comunicazione;
  - b) trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente;
  - c) alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione

## ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO

### MODALITA'

Entro i termini sopra riportati, il richiedente deve inviare :

- il modulo di accettazione del preventivo per le connessioni in BT: «[MO 0495 - Accettazione preventivo - Contratto di connessione BT](#)» e accettarne le condizioni generali, o, se in MT: «[MO 0496 - Accettazione preventivo - Contratto di connessione MT](#)» e accettarne le condizioni generali.
- indicare le proprie scelte in merito alla gestione delle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione;
- indicare le proprie scelte in merito alla realizzazione dell'impianto di rete per connessione (nel caso in cui la connessione sia erogata ad un livello di tensione superiore ad 1 kV); accettare le condizioni generali del contratto di connessione.
- versare 30% del corrispettivo per la connessione, anche nel caso in cui il richiedente scelga di realizzare in proprio la connessione e nel caso in cui l'importo complessivo è superiore ai 2000€. Per importi inferiori ai 2000€ è previsto un unico versamento dell'intera somma del corrispettivo dovrà versare l'intera somma all'atto dell'accettazione.

### SERVIZIO DI MISURA

Si rimanda alla sezione H.

## RICHIESTE DI MODIFICA DEL PREVENTIVO (7.5, 7.8, 7.8ter del TICA)

Per quanto definito dall'articolo 7.5, il richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa a V-RETI Spa un corrispettivo pari alla metà dei valori riportati nella sezione *CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO*.

V-RETI Spa, entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, può

- a) elaborare un nuovo preventivo
- b) rifiutare la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni.

Nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad alto rendimento, qualora il richiedente chieda una modifica del preventivo che comporti una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il corrispettivo per la connessione è pari alla somma tra il corrispettivo di cui all'articolo 12 inizialmente definito e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 13 attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 13 attribuibili alla soluzione tecnica inizialmente indicata dal gestore di rete.

Le tempistiche per l'accettazione del preventivo entro quanto previsto dal comma 7.2, pena la decadenza, decorrono, in alternativa:

- a) dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del nuovo preventivo completo elaborato dal gestore di rete. L'emissione del nuovo preventivo non comporta la decadenza automatica del primo preventivo. L'accettazione del nuovo preventivo comporta il contestuale annullamento del primo preventivo, qualora non abbia già terminato la propria validità ai sensi del comma 7.2; viceversa, l'eventuale accettazione del primo preventivo dopo l'emissione del nuovo comporta il contestuale annullamento del nuovo preventivo.
- b) dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del primo preventivo qualora V-RETI Spa ne rifiuti la modifica. In questo caso l'intervallo di tempo intercorso tra la data di invio della richiesta di modifica del preventivo e la data di ricevimento, da parte del richiedente, del diniego del gestore di rete non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo per l'accettazione del primo preventivo.

L'articolo 7.8, permette ulteriori modifiche del preventivo a seguito di imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentate. In questi casi:

- la modifica del preventivo viene effettuata da V-RETI Spa a titolo gratuito entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica;
- il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dall'articolo 12 nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 13 in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità V-RETI Spa invierà la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste all'articolo 8.

Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra V-RETI Spa e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale.

Nel primo caso:

- il richiedente all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa a V-RETI Spa un corrispettivo

pari alla metà di quello definito al comma 6.6;

- V-RETI Spa, entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, aggiorna il preventivo senza ulteriori oneri per il richiedente.

Nel secondo caso:

- se la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto al comma 7.5;

- se la richiesta di modifica è presentata da V-RETI Spa, la modifica del preventivo viene effettuata dal V-RETI Spa a titolo gratuito e il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dall'articolo 12 nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o

cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 13 in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità V-RETI Spa invia la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste all'articolo 8.

Il richiedente, per ogni singola richiesta di connessione, può complessivamente presentare, anche nell'ambito di una sola istanza, non più di due richieste di modifica del preventivo, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta. Sono fatti salvi i casi in cui la richiesta di modifica del preventivo sia avanzata da V-RETI Spa, i casi in cui la richiesta di modifica sia conseguente a imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero da atti normativi (anche di carattere regionale) opportunamente documentati e i casi di riduzione della potenza in immissione (secondo quanto definito dall'articolo 40.7, si veda la sezione successiva per chiarimenti).

#### *MODIFICA DELLA POTENZA IN IMMISSIONE*

Nei casi in cui il richiedente intenda ridurre la potenza in immissione richiesta:

a) qualora la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione, tale riduzione non si configura come una modifica del preventivo. Il richiedente ne dà evidenza al gestore di rete entro la data di completamento dell'impianto di produzione. Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione non sia realizzato in proprio, entro 2 (due) mesi dalla data di attivazione della connessione, V-RETI Spa restituisce al richiedente la differenza tra il corrispettivo per la connessione versato e il corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta. Nei casi di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, V-RETI Spa tiene conto del corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta;

b) in tutti gli altri casi, il richiedente è tenuto a richiedere una modifica del preventivo secondo quanto previsto dai commi 7.5, 7.8.

Nel caso in cui la connessione sia attivata per un valore della potenza in immissione inferiore rispetto a quello riportato nel preventivo e autorizzato, in assenza dell'esplicita evidenza da parte del richiedente, la capacità di trasporto relativa alla potenza in immissione non utilizzata viene resa disponibile a Megareti senza alcun ricalcolo del corrispettivo per la connessione. Sono fatti salvi i casi in cui l'impianto di produzione è suddiviso in sezioni e viene attivato in date successive.

#### **PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (O C.A.R.) SOGGETTI AL PROCEDIMENTO UNICO**

Nell'ambito del procedimento unico, è necessario ai sensi della D.Lgs. 387/03, commi 12.3 12.4, ottenere l'autorizzazione per

- l'impianto di produzione
- tutte le opere connesse (alla rete sia di distribuzione sia di trasmissione nazionale) e le infrastrutture indispensabili alla connessione

se l'impianto è assoggettato a valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A, si veda la sezione corrispondente) è necessario inoltre ottenere un esito positivo in tale procedimento valutativo.

## **PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE**

Ai sensi dell'articolo 9 commi 3 e 5 del TICA, Il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione entro

- 60 giorni dalla data di accettazione del preventivo per impianti connessi in BT
- 90 giorni dalla data di accettazione del preventivo per impianti connessi in MT

inviando a V-RETI Spa, entro le medesime tempistiche, l'atto di notorietà di avvenuta presentazione della domanda: « [MO 0448 - Autocertificazione iter autorizzativo](#) ».

In tale dichiarazione il richiedente comunica a V-RETI Spa il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata a V-RETI Spa entro le predette tempistiche, V-RETI Spa sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia a V-RETI Spa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche sopra riportate. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il richiedente è

tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo unico.

Il richiedente comunica inoltre al responsabile del medesimo procedimento e, qualora sia necessario acquisire la VIA, anche al responsabile del procedimento di VIA, il codice di rintracciabilità della richiesta di connessione cui fa riferimento la STMG allegata alla richiesta di autorizzazione, gli estremi e i recapiti di V-RETI Spa, la data di accettazione del preventivo e la data ultima di validità della STMG evidenziando che, decorsa la predetta data, occorrerà verificare con V-RETI Spa rete la fattibilità tecnica della STMG presentata in iter autorizzativo.

## **PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER L'IMPIANTO DI RETE ED EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE**

Ai fini della predisposizione della documentazione, V-RETI Spa, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo.

Le scelte del richiedente relative al tipo di iter autorizzativo seguito possono essere:

- la possibilità per il richiedente di gestire in proprio l'intero iter autorizzativo per l'impianto di rete per la connessione e per gli eventuali interventi sulla rete esistente, ivi compresa la predisposizione della documentazione necessaria;
- lasciare a V-RETI Spa l'onere di occuparsi solo dei suddetti interventi sulla rete;
- avvalersi di V-RETI Spa per l'intero iter autorizzativo per l'impianto di rete e eventuali interventi sulla rete, versando a V-RETI Spa un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal medesimo gestore per l'iter autorizzativo. Tale corrispettivo viene determinato da V-RETI Spa sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatori. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, il corrispettivo è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.
- richiedere a V-RETI Spa la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. In tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione;

#### *ITER AUTORIZZATIVO CURATO DAL RICHIEDENTE*

Nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l'iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato da V-RETI Spa.

Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, compreso in questo caso anche il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato da V-RETI Spa, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata a V-RETI Spa entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, V-RETI Spa sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia a V-RETI Spa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo.

In caso di:

**ESITO POSITIVO:** Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente V-RETI Spa dell'ottenimento delle autorizzazioni.

**ESITO NEGATIVO:** nel caso in cui l'iter sia stato curato dal richiedente, quest'ultimo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica a V-RETI Spa l'avvenuta conclusione, con esito negativo, dell'iter autorizzativo richiedendo una nuova soluzione tecnica o

l'annullamento del preventivo con restituzione della parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del richiedente, V-RETI Spa dà corso alle richieste.

L'elaborazione, da parte del gestore di rete, di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche.

#### *ITER AUTORIZZATIVO CURATO DA V-RETI Spa*

Entro 30 (trenta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione ovvero per connessioni in bassa tensione che prevedano interventi sulle reti a livello di tensione superiore, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione, V-RETI Spa è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione a suo capo per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria. Inoltre il responsabile del codice pratica (codice che identifica univocamente la pratica di connessione) è tenuto ad aggiornare il richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale iter.

In caso di

**ESITO POSITIVO:** V-RETI Spa informa tempestivamente il richiedente dell'ottenimento delle autorizzazioni.

**ESITO NEGATIVO:** nel caso in cui l'iter sia stato curato da V-RETI Spa, quest'ultimo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al richiedente l'avvenuta

conclusione dell'iter autorizzativo e il suo esito negativo, richiedendo se debba riavviare l'iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente comunicazione da parte di V-RETI Spa, il richiedente comunica a V-RETI Spa la sua scelta. In caso contrario il preventivo si intende decaduto. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del richiedente, V-RETI Spa dà corso alle richieste.

L'elaborazione, da parte del gestore di rete, di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche.

#### *NOTE*

Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è condiviso tra più richiedenti, tali richiedenti hanno la facoltà di accordarsi sulla gestione dell'iter autorizzativo, dandone comunicazione a V-RETI Spa. In caso contrario, V-RETI Spa o il richiedente che, per primo, ottiene le necessarie autorizzazioni ne dà comunicazione agli altri richiedenti.

Nei casi in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, decade anche il preventivo accettato per la connessione.

## PRENOTAZIONE DELLA CAPACITA' DI RETE

Nel corso del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, V-RETI Spa prenota temporaneamente la rete, per tutto il periodo di validità della STMG (come già precisato, la STMG rimane valida 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di MT); nel caso di impianti di potenza nominale fino a 1 MW, l'accettazione del preventivo comporta la prenotazione automatica della relativa capacità di rete.

Per confermare definitivamente la STMG e prenotare definitivamente la capacità di rete è necessario:

- aver completato, con esito positivo, il procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione;
- aver completato con esito positivo il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.).

### *VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)*

Il richiedente, all'atto della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, provvede a comunicare al responsabile del medesimo procedimento e, qualora sia necessario acquisire la VIA, anche al responsabile del procedimento di VIA, il codice di rintracciabilità della richiesta di connessione cui fa riferimento la STMG allegata alla richiesta di autorizzazione, gli estremi e i recapiti di V-RETI Spa, la data di accettazione del preventivo e la data ultima di validità della STMG evidenziando che, decorsa la predetta data, occorrerà verificare con V-RETI Spa la fattibilità tecnica della STMG presentata in iter autorizzativo.

Nel caso l'impianto di produzione sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è opportuno che il responsabile del procedimento di VIA, qualora ritenga sussistano le condizioni per la conclusione con esito positivo della VIA, verifichi con V-RETI Spa, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG redatta da V-RETI Spa, prima di comunicare l'esito positivo del procedimento al proponente.

V-RETI Spa, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della STMG, verifica se la medesima STMG è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell'altro gestore di rete. Quest'ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.

Qualora l'esito della verifica effettuata da V-RETI Spa sia positivo, V-RETI Spa prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la STMG.

In caso contrario, V-RETI Spa, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l'eventuale coordinamento con altri gestori di rete, elabora una nuova STMG, prenota in via transitoria la relativa capacità sulla rete elettrica esistente e comunica al richiedente la nuova STMG.

La nuova STMG decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente.

In caso di accettazione della nuova STMG:

- V-RETI Spa prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete;
- il richiedente presenta, la documentazione relativa alla nuova STMG al responsabile di procedimento e ne dà comunicazione al gestore di rete con le medesime tempistiche e modalità previste dai commi 9.3, 9.5, calcolate a partire dalla data di accettazione della nuova STMG. Il mancato rispetto delle tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5 comporta la decadenza del preventivo e della STMG con le modalità previste dai medesimi commi.

Nel caso in cui l'impianto di produzione non sia assoggettato a VIA, il responsabile del procedimento autorizzativo unico verifica con V-RETI Spa, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione. Il richiedente può autonomamente inviare a V-RETI Spa una richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione. V-RETI Spa dà seguito alla richiesta inoltrata dal richiedente solo nel caso in cui sia allegata, alla medesima richiesta, una copia della lettera di convocazione della riunione conclusiva della conferenza dei servizi.

V-RETI Spa, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di parere inoltrata dal responsabile del procedimento autorizzativo unico o dal richiedente, verifica se la medesima STMG è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell'altro gestore di rete. Quest'ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.

Qualora l'esito della verifica effettuata da V-RETI Spa sia positivo, V-RETI Spa prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la STMG.

Qualora l'esito della verifica effettuata da V-RETI Spa sia negativo, V-RETI Spa, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l'eventuale coordinamento con altri gestori di rete, elabora una nuova STMG e la comunica, nelle medesime tempistiche, al richiedente prenotando, in via transitoria, la relativa capacità sulla rete. La nuova STMG decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente. A seguito dell'accettazione della nuova STMG, V-RETI Spa prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete.

Qualora il procedimento autorizzativo si concluda oltre i 210 giorni e in mancanza del parere positivo da parte di V-RETI Spa in merito alla realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione, la medesima STMG rimane indicativa e non è vincolante per V-RETI Spa. In tali casi, a seguito della comunicazione di completamento del procedimento autorizzativo, V-RETI Spa verifica la fattibilità e la realizzabilità della STMG autorizzata. Qualora la verifica abbia esito positivo, tale STMG viene confermata e V-RETI Spa prenota in via definitiva la relativa capacità di rete. In caso contrario, il preventivo decade e il corrispettivo per la connessione già versato viene restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

## **REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE E DELLE OPERE STRETTAMENTE NECESSARIE ALLA CONNESSIONE**

A seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete, il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione ( ovvero, le altre

opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta), come indicate nel preventivo.

Il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa e media tensione, ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente.

Entro la medesima data, il richiedente è tenuto a trasmettere a V-RETI Spa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione « [MO 0450 -comunicazione inizio lavori](#) », allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
- il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di reti.

Nei casi in cui i termini non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente è tenuto a trasmettere a V-RETI Spa, con cadenza periodica di 6 (sei) mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione « [MO 0451 - Stato avanzamento iter autorizzativo](#) » indicando:

- a) il codice che identifica univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) comunicato da V-RETI Spa nel preventivo;
- b) la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione;
- c) il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione oggetto della comunicazione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dello stesso impianto sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

Le comunicazioni periodiche terminano a seguito della trasmissione a V-RETI Spa della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti.

Qualora la dichiarazione non venga inviata a V-RETI Spa entro le tempistiche previste, V-RETI Spa sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inviata da V-RETI Spa, invia al Megareti la dichiarazione sostitutiva di atto di, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione. In caso contrario il preventivo decade.

Durante i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare a V-RETI Spa un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell'impianto, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione

dell'impianto di produzione.

**Completate le opere strettamente necessarie alla connessione**, il richiedente è tenuto a trasmettere a V-RETI Spa:

- a) la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione « [MO 0742 - Autocertificazione Opere Strettamente Necessarie – rev.2 del 07.02.2022](#) ».
- b) l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna qualora non già trasmessa a V-RETI Spa;
- c) la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione (ovvero il rimanente 70% dell'importo totale nel caso di importi complessivi superiori a 2000€).

Il richiedente, una volta **conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione**, invia a V-RETI Spa:

- a) la comunicazione di ultimazione dei lavori, «[MO 0449 - Autocertificazione Fine Lavori Impianto](#)», evidenziando che i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione;
- b) nei casi in cui i prelievi di energia elettrica non siano destinati esclusivamente all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata sia dal futuro produttore che dal futuro cliente finale in cui si attesti in quale tipologia di ASSPC rientra la configurazione impiantistica che sussisterà a valle del punto di connessione a seguito del completamento del procedimento di connessione;

Il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa, verificata la completezza della predetta documentazione, comunica al sistema GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione.

Qualora la documentazione risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede ad inviare una richiesta di integrazione al richiedente.

## **REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE**

Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento, qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV, V-RETI Spa, previa istanza presentata dal richiedente all'atto di accettazione del preventivo:

- a) consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implicano l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna;
- b) può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.

## **REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RETE DA PARTE DIV-RETI Spa TEMPISTICHE**

I tempi necessari per la realizzazione della connessione da parte di V-RETI Spa dipendono dalla tipologia di lavoro da effettuare e, come riportato nell'articolo 10, comma 1 del TICA, risultano pari a:

- 30 giorni lavorativi, nel caso di lavori semplici;
- 90 giorni lavorativi, nel caso di lavori complessi, più 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione successivo il primo chilometro.

Se la connessione implica interventi sulle infrastrutture in alta tensione, nel preventivo per la connessione V-RETI Spa comunica il tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, descrivendo gli interventi da effettuare in alta tensione.

Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture di altri gestori di rete, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori.

I tempi di realizzazione sono al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni, purché siano rispettati i tempi per presentare la richiesta di tali atti, da parte di V-RETI Spa e sono sospesi nei casi di impraticabilità del terreno ( la sospensione cessa alla comunicazione del richiedente della praticabilità dei terreni).

Non è inoltre da contare il tempo compreso tra la data proposta da V-RETI Spa per un sopralluogo e la data di rinvio avanzata dal richiedente.

#### *REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELL'IMPIANTO DI RETE*

#### TEMPISTICHE E MODALITA'

V-RETI Spa, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di realizzazione in proprio, è tenuto ad inviare al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi del medesimo gestore.

V-RETI Spa prevede la sottoscrizione di un contratto con il richiedente in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere ( tenendo conto che l'impianto di rete e gli eventuali interventi sulla rete esistente oggetto del contratto potrebbero servire per dar seguito ad altre richieste di connessioni).

Ai fini della sottoscrizione del contratto è necessario che il richiedente abbia inviato a V-RETI Spa l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna. V-RETI Spa prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

A seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, il richiedente invia a V-RETI Spa il progetto esecutivo degli impianti al fine di ottenere dal gestore di rete il parere di rispondenza ai requisiti tecnici. Contestualmente all'invio del progetto esecutivo, il richiedente invia anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo.

A seguito dell'ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il richiedente avvia i lavori. Al termine della realizzazione in proprio, il richiedente invia a V-RETI Spa la comunicazione del termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l'esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete.

V-RETI Spa, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione, effettua il collaudo per la messa in esercizio degli impianti. I costi inerenti al collaudo sono a carico del richiedente, anche qualora dovesse avere esito negativo. V-RETI Spa prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente e ne perfeziona l'acquisizione dopo aver completato le attività di propria competenza. V-RETI Spa comunica al richiedente l'avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.

Qualora i produttori non si rendano disponibili per la cessione dell'impianto di rete per la connessione, il gestore di rete:

- invia, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un primo sollecito. Il richiedente, qualora intenda contestare il contenuto dell'atto di cessione, può avvalersi della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com secondo le modalità ivi previste;
- decorsi inutilmente tre mesi dal sollecito di cui al precedente alinea o qualora l'Autorità non accolga l'eventuale reclamo presentato ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, invia, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un ulteriore ultimo sollecito prevedendo che l'impianto di produzione possa essere disconnesso nel caso in cui il richiedente continui a non rendersi disponibile per completare la cessione;
- decorsi ulteriori tre mesi dal predetto ultimo sollecito, disconnette l'impianto di produzione dalla propria rete fino al perfezionamento dell'atto di cessione/acquisizione delle opere realizzate.

Durante il periodo che intercorre tra la data di avvio della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com e la data della relativa conclusione, le tempistiche sopra richiamate si intendono sospese.

## RIMBORSI

entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima dell'attivazione della prima connessione, V-RETI Spa restituisce al richiedente il corrispettivo già versato dal medesimo richiedente ai sensi del comma 12.6, lettera a), maggiorato degli interessi legali. Il gestore di rete versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato nella STMG ai sensi del comma 8.3, lettera c), e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 12 o i costi di cui al comma 7.5 ove applicato. Qualora detta differenza sia negativa, viene versata dal richiedente al gestore di rete entro le medesime tempistiche. In caso di ritardo, si applicano gli interessi legali.

## IMPIANTO DI RETE CONDIVISO TRA PIU' RICHIEDENTI

Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e qualora nessun richiedente abbia già sottoscritto il contratto sopra citato:

- a) i richiedenti che hanno in comune l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sono tenuti ad accordarsi sulla scelta di realizzare in proprio, o meno, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione. V-RETI Spa definisce un tempo massimo per formulare tale richiesta concordata tra le parti, prevedendo che, in caso di mancato accordo, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione viene realizzata dal medesimo gestore di rete;

b) qualora i richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione, sono tenuti a indicare un referente che costituirà l'unica interfaccia con V-RETI Spa. In questo caso, V-RETI Spa prevede la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento. V-RETI Spa prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e qualora un richiedente abbia già sottoscritto il contratto, V-RETI Spa ne dà comunicazione a tutti i richiedenti coinvolti.

## REGOLAMENTO D'ESERCIZIO

V-RETI Spa predispose il regolamento di esercizio e lo rende disponibile sul portale.

- entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo nel caso di lavori semplici ;
- almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data presunta di completamento della connessione nel rispetto delle relative tempistiche, nel caso di lavori complessi;
- almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data presunta di completamento della connessione come comunicata dal richiedente negli aggiornamenti dei crono programmi nel caso di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione.

Il richiedente completa e sottoscrive il regolamento di esercizio (sarà necessario a tal fine aver registrato l'anagrafica dell'impianto in Gaudì) e lo reinvia a V-RETI Spa, il quale verificherà la sua completezza e segnalerà l'avvenuta sottoscrizione in Gaudì.

Nel caso di ASSPC, il regolamento di esercizio deve essere sottoscritto sia dal produttore che dal cliente finale presenti nell'ASSPC.

### ALLEGATI AL REGOLAMENTO D'ESERCIZIO

All'interno del R.E. si troveranno i seguenti allegati da compilare:

- **allegato B per BT** , verifica SPI: «[Allegato B - MO 0415 - Verifica del SPI - rev.13 del 07.02.2022](#)»;
- **allegato B per MT** , modulo MO 0555: «[Allegato B - MO 0555 - Informativa sistemi protezione MT - rev.8 del 01.01.2022](#)»;
- **allegato C**, recapiti personale autorizzato: «[Allegato C - MO 0416 - Elenco recapiti personale autorizzato - rev.4 - del 07.02.2022](#)»;

- **allegato tecnico D per BT:** «[Allegato D - MO 0532 - Allegato tecnico BT - rev.7 del 17.01.2022](#)»,
  - o con l'eventuale **appendice** (se presenti più di tre inverter): “ [Appendice all'Allegato D - MO 0532 - Allegato tecnico BT - rev.4 del 22.10.2015](#)»;
- **allegato tecnico D per MT:** « [Allegato D - MO 0556 - Allegato tecnico MT - rev.4 del 18.01.2022](#)»;
- **allegato F dichiarazione** di conformità e verifica SPI di interfaccia: « [Allegato F - Modello dichiarazione Produttore BT](#) ».
- **allegato F dichiarazione** conformità e verifica SPI di interfaccia **per utenze MT minori o uguali a 11.08 kW** (precedente limite 6 kW):  « [Allegato F - per utenze minori o uguali a 6 kW - DiCo CEI 0-16 - SPI MT - rev.3 del 23.05.2016](#) » - (N.B. correggere la potenza limite di 6kW);
- **allegato F dichiarazione** conformità e verifica SPI di interfaccia **per utenze MT minori uguali a 30 kW:** « [Allegato F per utenze minori o uguali a 30 kW - DiCo CEI 0-16 - SPI MT - rev.3 del 23.05.2016](#)»;
- **allegato F dichiarazione** conformità e verifica SPI di interfaccia **per utenze MT maggiori di 30 kW:** « [Allegato F - per utenze maggiori di 30 kW - DiCo CEI 0-16 SPIMT - rev.3 del 23.05.2016](#)»;
- **allegato L**, dichiarazione di conformità del sistema di teledistacco: « [Allegato L - MT - Dichiarazione di Conformità del sistema di Teledistacco](#)»;
- **allegato M**, addendum tecnico per la procedura «RiGeDi» per il teledistacco: « [Allegato M - Addendum tecnico RIGEDI - retrofit A72 - Rev.2 del 01.12.2015](#)».

## ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE

Terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, V-RETI Spa invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. V-RETI Spa comunica, inoltre, tempestivamente al richiedente la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all'attivazione della connessione viene trasmesso sul Portale produttori.

### TEMPISTICHE

Il gestore di rete attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:

- la data di attivazione su GAUDÌ dello stato di “UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio” e “Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio”
- la data di ricevimento dei documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo, trasmessi dalla società di vendita, nei soli casi diversi da quelli di cui al comma 10.11.

Secondo tale comma infatti, ai fini dell'attivazione della connessione, il richiedente deve aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell'energia elettrica prelevata, riferito al medesimo punto di

connessione ovvero a un punto di connessione separato attraverso cui viene prelevata l'energia elettrica destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione. In assenza di un contratto già siglato, qualora l'energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, il gestore di rete provvede ad inserire il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente e a darne tempestiva comunicazione al medesimo esercente. Decorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dall'invio di tale informativa, procede comunque all'attivazione della connessione. La predetta informativa deve essere effettuata attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al medesimo gestore di rete idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna. Nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non serva solo per l'alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini dell'attivazione del contratto di fornitura in prelievo, si applica la regolazione prevista per i clienti finali.

#### *DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELL'ATTIVAZIONE*

Ai fini dell'attivazione della connessione, l'impianto deve essere conforme alla normativa tecnica vigente (CEI 0-16, CEI 0-21), abilitato ai fini commerciali e il richiedente deve aver inviato a V-RETI Spa:

- la comunicazione di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione e delle opere strettamente necessarie;
- Il regolamento d'esercizio, sottoscritto;
- i documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo, nei casi di fornitura con prelievi non unicamente destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari (per ulteriori chiarimenti fare riferimento all'articolo 10 comma 11 riportato nella precedente sezione);

V-RETI Spa dovrà:

- a) effettuare una verifica in loco dell'impianto al fine di assicurarsi che quanto dichiarato dal richiedente nello schema unifilare di misura dell'impianto e nelle schede tecniche di misura relative alle AdM installate dal medesimo richiedente corrisponda allo stato dei luoghi;
- b) verificare la corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDÌ, e lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alla taglia dell'impianto;
- c) verificare che siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 10.11;
- d) nel solo caso di UP a configurazione semplice, verificare che il richiedente abbia completato tutte le attività necessarie alla conclusione con esito positivo di quanto previsto dai commi 36bis.1 e 36bis.2 e completare tutte le attività funzionali all'abilitazione delle medesime UP ai fini della misura di cui al comma 36bis.3.

Qualora il produttore si opponga all'accesso del personale di V-RETI Spa in sede di attivazione della connessione, V-RETI Spa non procede all'attivazione della connessione e sospende il termine per l'attivazione della connessione, dandone comunicazione al produttore stesso e al GSE nel caso in cui l'impianto di produzione possa essere ammesso a beneficiare di incentivi.

Megareti, all'atto dell'attivazione della connessione, redigono un verbale di attivazione (o mancata attivazione) della connessione, strutturato in modo tale da assicurare una descrizione puntuale su quanto emerso nel corso della verifica in loco (descrizione delle attività svolte e informazioni essenziali riguardanti

l'impianto di produzione, accompagnata da apposita documentazione fotografica).

#### *INDENNIZZI AUTOMATICI*

Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti, V-RETI Spa, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 120 (centoventi) giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l'attivazione di procedure sostitutive  
V-RETI Spa è tenuto a comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico.

#### *VALIDAZIONE POST CONNESSIONE*

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio di ciascuna UP il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure conclude, nel solo caso di UP a configurazione complessa, i test di telelettura sulle AdM installate sulla UP e necessarie per la valorizzazione dell'energia scambiata ed eventualmente prodotta e consumata dalla medesima UP, nonché tutte le attività necessarie affinché i predetti test si concludano con esito positivo.

#### **IL SISTEMA GAUDI' : FLUSSI INFORMATIVI E VALIDAZIONI**

- registrazione anagrafica POD, associazione dello stesso al CP e registrazione eventuale ASSPC da parte di V-RETI Spn entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo;
- registrazione anagrafica impianto (codice CENSIMP) da parte del produttore, una volta ottenute le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione (e successivamente alla registrazione del POD da parte di V-RETI Spa); Terna rilascerà al produttore l'attestato di avvenuta registrazione e trasmetterà a V-RETI Spa i dati inseriti dal produttore in fase di registrazione ;
- verifica e validazione dati riguardanti l'impianto di produzione, da parte di V-RETI Spa, entro i 15 giorni successivi al ricevimento della dell'attestato rilasciato da Terna; l'esito positivo di questa fase abiliterà il produttore alla registrazione dell'UP, da associare all'impianto, in Gaudi;
- registrazione UP da parte del produttore;
- validazione tecnica dell'UP da parte di Terna;
- comunicazione di fine lavori dell'impianto di produzione da parte di V-RETI Spa, e conferma della tipologia ASSPC, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa relativa alla fine lavori;  
NB) Qualora l'utente del dispacciamento sia diverso dal GSE, per l'abilitazione ai fini dell'attivazione e dell'esercizio della UP, è necessario che l'utente confermi in Gaudi l'avvenuta sottoscrizione del contratto di dispacciamento.
- comunicazione del completamento della connessione da parte di V-RETI Spa;

- comunicazione della sottoscrizione del regolamento di esercizio da parte di V-RETI Spa;
- attivazione della connessione da parte di V-RETI Spa;  
stato finale visualizzato: “UP Connessa e in Esercizio” e “Impianto Connesso e in Esercizio”;
- entro 5 giorni lavorativi dall’attivazione, V-RETI Spa inserisce la data di entrata in esercizio dell’impianto. A seguito di ciò, Terna provvederà all’abilitazione al mercato dell’impianto.

## **RICHIESTA DI VOLTURA**

La voltura della pratica di connessione è ammessa in una qualsiasi fase dell’iter di connessione. La richiesta di voltura di connessione e può essere finalizzata a:

- a) modificare il solo soggetto richiedente, se diverso dal produttore associato all’impianto di produzione oggetto della pratica di connessione;
- b) modificare il solo soggetto produttore associato all’impianto di produzione oggetto della pratica di connessione, se diverso dal richiedente;
- c) apportare entrambe le modifiche di cui alle precedenti lettere a) e b). Rientrano in tale fattispecie anche le volture in cui il richiedente e il produttore coincidono.

Sul portale è possibile seguire la procedura di voltura inserendo il seguente allegato quando richiesto: «[MO 0773 - Dichiarazione Voltura Produttore attivo - Rev.2 del 08.02.2022](#)».

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, V-RETI Spa effettua le verifiche relative alla richiesta (vedere 35bis4 del TICA) e in caso di:

- esito positivo, V-RETI Spa comunica via PEC al:
  - soggetto subentrante, che il processo di voltura della pratica di connessione si è concluso positivamente e che, a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura, questi acquisisce la titolarità della pratica;
  - soggetto cedente che, a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura, la pratica di connessione oggetto di voltura non è più nella sua titolarità.
- esito negativo, comunica via PEC al soggetto subentrante e al soggetto cedente l’esito delle verifiche effettuate, specificando i motivi dell’esito negativo.

## **DECADENZA PRATICA DI CONNESSIONE, MESSA IN CONSERVAZIONE, RIATTIVAZIONE, DISMISSIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE**

La deliberazione 558/2015/R/eel ha integrato il TICA, definendo le modalità che prevedono la messa in conservazione, riattivazione e dismissione di impianti di produzione. E’ previsto che il produttore si interfacci con V-RETI Spa e che sia successivamente quest’ultimo a interloquire con il sistema GAUDÌ. In ordine nelle seguenti sezioni, si troverà,

- all’articolo 36sexties, le modalità di comunicazione al sistema GAUDÌ della decadenza di una pratica di connessione, ovvero della dismissione o messa in conservazione di un impianto di produzione;
- all’articolo 36septies, gli obblighi informativi in capo al richiedente la connessione qualora decida di rinunciare alla pratica di connessione e in capo al produttore qualora decida di dismettere ovvero di mettere in conservazione un proprio impianto di produzione;

- all'articolo 36octies, le modalità di comunicazione della riattivazione di una unità o di un impianto di produzione
- all'articolo 36novies, le modalità di comunicazione della dismissione di una unità o di un impianto di produzione;

Di seguito il link per accedere al documento per la rimozione dei contatori di produzione: « [Dichiarazione stato impianto FTV e richiesta rimozione contatore di produzione - rev.1 del 23.05.2016](#)».

## **MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA DECADENZA DI UNA PRATICA DI CONNESSIONE DI UNA UNITÀ O DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE**

V-RETI Spa formalizza tempestivamente al richiedente la decadenza della pratica di connessione esplicitandone le motivazioni e dandone comunicazione con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento. Megareti procede a liberare la potenza disponibile in relazione alle pratiche di connessione decadute entro 15 (quindici) giorni dalla data di decadenza.

Nel caso di decadenza di una pratica di connessione relativa a un impianto di produzione registrato sul sistema GAUDÌ, V-RETI Spa, nei 15 giorni dalla data di decadenza, e secondo modalità definite da Terna, ne dà comunicazione al sistema GAUDÌ, riportando anche la data in cui la pratica di connessione è decaduta.

Il richiedente, qualora decida di fare decadere la pratica di connessione a seguito della propria rinuncia, ne dà immediata comunicazione a V-RETI Spa. V-RETI Spa, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, secondo modalità definite da Terna, ne dà comunicazione al sistema GAUDÌ, riportando anche la data in cui la pratica di connessione è decaduta.

Il sistema GAUDÌ, a seguito della comunicazione del gestore di rete, modifica lo stato degli impianti di produzione non ancora in esercizio associati alla pratica di connessione decaduta aggiornando nello stato "Connessione Decaduta" e comunica anche al GSE, secondo modalità definite da Terna, le modifiche intercorse sul sistema. Qualora alla pratica di connessione decaduta siano associati impianti di produzione in esercizio il sistema GAUDÌ, invece, invia un messaggio di errore al gestore di rete.

## **MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA MESSA IN CONSERVAZIONE DI UNA UNITÀ O DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE**

Il produttore, qualora richieda di mettere in conservazione una propria UP o un proprio impianto di produzione, è tenuto a darne comunicazione al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l'UP o l'impianto di produzione sarà messa/o in conservazione, la data indicativa di riattivazione e i tempi necessari per il ripristino della condizione di esercizio. Terna disciplina altresì le modalità sulla base delle quali il sistema GAUDÌ ne dà tempestiva informazione al V-RETI Spa.

V-RETI Spa, secondo modalità e tempistiche definite da Terna, registra l'avvenuta messa in conservazione dell'UP o dell'impianto di produzione, nonché le date da cui la messa in conservazione ha effetto.

Il sistema GAUDÌ, a seguito della registrazione, modifica lo stato delle UP ovvero dell'impianto di

produzione oggetto della richiesta aggiornando lo stato delle UP, ovvero dell'impianto di produzione, in "In Conservazione" e comunica anche al GSE, secondo modalità definite da Terna, le modifiche intercorse sul sistema.

La potenza disponibile in immissione relativa alle UP ovvero agli impianti di produzione messi in conservazione rimane nella disponibilità delle relative UP ovvero dei relativi impianti di produzione. Le apparecchiature di misura presenti e non più utilizzate restano installate seppur non debbano essere effettuate le attività di raccolta, di validazione, registrazione e di messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica. Il produttore, per il periodo di messa in conservazione, in relazione alle predette apparecchiature di misura, riconosce al gestore di rete il solo corrispettivo relativo all'attività di installazione e manutenzione ove previsto.

### **MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA RIATTIVAZIONE DI UNA UNITÀ O DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE**

Ai fini della riattivazione di UP ovvero di un impianto di produzione a seguito della messa in conservazione, qualora non sia necessario apportare modifiche all'UP/impianto di produzione oggetto di attivazione, né alla connessione, il richiedente è tenuto a darne comunicazione al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l'UP ovvero l'impianto di produzione sarà riattivato, previo pagamento del corrispettivo (sezione sotto). Terna disciplina altresì le modalità sulla base delle quali il sistema GAUDÌ ne dà tempestiva informazione a V-RETI Spa.

V-RETI Spa, entro 15 (quindici) giorni lavorativi verifica che effettivamente la richiesta di riattivazione non necessiti di modifiche da apportare alla connessione o alla documentazione a essa associata (contratto di connessione, regolamento di esercizio, ecc.). Nel caso in cui non ci siano modifiche da apportare e sia stato effettuato il pagamento del corrispettivo, ferma restando la conclusione di tutte le altre eventuali attività propedeutiche all'attivazione della connessione nonché la verifica dell'attivazione dello stato di "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" sul sistema GAUDÌ, V-RETI Spa, entro le medesime tempistiche, valida sul medesimo sistema GAUDÌ la richiesta di riattivazione, nonché la data da cui essa ha effetto. In caso contrario, entro le medesime tempistiche, nega la riattivazione tramite il sistema GAUDÌ, evidenziando che ai fini della riattivazione è necessario presentare una richiesta di connessione.

Il sistema GAUDÌ, a seguito della validazione di V-RETI Spa, modifica lo stato delle UP ovvero dell'impianto di produzione oggetto della richiesta aggiornando lo stato delle UP, ovvero dell'impianto di produzione, in "In esercizio" e comunica anche al GSE, secondo modalità definite da Terna, le modifiche intercorse sul sistema.

### **MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA DISMISSIONE DI UNA UNITÀ O DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE**

Il produttore, qualora decida di dismettere una propria UP o impianto di produzione, è tenuto a darne comunicazione al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l'UP ovvero l'impianto di produzione sarà dismessa/o. Terna disciplina altresì le modalità sulla base delle quali il sistema GAUDÌ dà tempestiva informazione a V-RETI Spa.

Megareti, secondo modalità e tempistiche definite da Terna, valida l'avvio della procedura di dismissione dell'UP ovvero dell'impianto di produzione, nonché le date da cui tale avvio ha effetto.

Il sistema GAUDÌ, a seguito della comunicazione di V-RETI Spa, modifica lo stato delle UP ovvero dell'impianto di produzione oggetto della richiesta aggiornando lo stato delle UP, ovvero dell'impianto di produzione, in "In Dismissione" e comunica anche al GSE, secondo modalità definite da Terna, le modifiche

intercorse sul sistema.

La potenza disponibile in immissione relativa alle UP ovvero agli impianti di produzione in dismissione viene rimessa a disposizione del gestore di rete, con l'unica eccezione dei casi in cui il produttore richieda contestualmente la modifica della connessione esistente al fine di riutilizzare, per una nuova UP o impianto, tutta o parte della potenza che si rende disponibile sul punto di connessione esistente.

Le apparecchiature di misura presenti, per le quali V-RETI Spa è responsabile dell'attività di installazione e manutenzione e non più necessarie per effetto della dismissione, sono rimosse dal medesimo gestore di rete. In relazione alle apparecchiature di misura non più utilizzate, a decorrere dal giorno di avvio della dismissione come risultante nel sistema GAUDÌ, non devono essere effettuate le attività di raccolta, di validazione, registrazione e di messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica. Dalla medesima data, il produttore, in relazione alle predette apparecchiature, non riconosce più a V-RETI Spa alcun corrispettivo per il servizio di misura.

## SISTEMI DI ACCUMULO

### GENERALITA' E CONFIGURAZIONI

Un sistema di accumulo è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo).

I sistemi di accumulo possono essere installati su:

- impianti solari fotovoltaici incentivati;
- impianti solari termodinamici incentivati o che chiedono il riconoscimento degli incentivi;
- impianti alimentati da fonte rinnovabile diversi dai fotovoltaici incentivati o che chiedono il riconoscimento degli incentivi, anche in sostituzione al regime incentivante dei Certificati Verdi;
- impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore costituiti da unità per le quali viene richiesto il riconoscimento del funzionamento come Cogenerazione ad Alto Rendimento e/o il riconoscimento dei Certificati Bianchi;
- impianti alimentati da fonte rinnovabile che accedono, nell'ambito del Ritiro Dedicato, ai prezzi minimi garantiti nel caso in cui l'energia elettrica è ritirata dal GSE o è commercializzata sul libero mercato;
- impianti di produzione che accedono allo Scambio sul Posto;
- impianti alimentati da fonte rinnovabile per i quali è richiesta l'emissione di Garanzie d'Origine.

Non rientrano nella definizione di Sistema di accumulo i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza (UPS) che entrano in funzione solo in corrispondenza dell'interruzione dell'alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità.

Il Sistema di accumulo può essere installato sull'impianto di produzione secondo tre diverse configurazioni, individuate dalle norme CEI che si differenziano in base alla modalità di carica e al posizionamento elettrico dello stesso:

- **Configurazione 1:** Monodirezionale lato produzione;
- **Configurazione 2:** Bidirezionale lato produzione;
- **Configurazione 3:** Bidirezionale post-produzione.

Il Soggetto Responsabile può richiedere una valutazione preliminare circa la conformità del progetto nel caso voglia realizzare soluzioni tecnologicamente avanzate e innovative. Nel caso di un intervento a configurazione complessa o mista o per interventi da realizzarsi su impianti solari termodinamici è invece obbligato a presentare richiesta di valutazione preliminare.

Nelle Regole Tecniche per l'attuazione delle disposizioni sull'integrazione dei Sistemi di accumulo di energia elettrica sono indicate le modalità di **comunicazione al GSE relative alla loro installazione**: «[GSE - Regole Tecniche Sistemi d'Accumulo](#)».

I sistemi di accumulo dovranno essere integrati nel sistema elettrico in accordo alle seguenti condizioni:

- rispetto delle disposizioni per l'erogazione del servizio di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell'energia elettrica previste dalla delibera 574/2014/R/eel, e delle norme CEI di riferimento, tenuto conto delle modifiche e integrazioni apportate dalla deliberazione 642/2014/R/eel;
- rispetto dei requisiti tecnici dei dispositivi elettronici e logiche di funzionamento individuati dalle norme CEI 0-21 e CEI 0-16 in vigore, rispettivamente per le connessioni BT e MT. La rispondenza a tali requisiti deve essere attestata attraverso valida certificazione di conformità alle suddette norme;
- corretta installazione ed avvenuta attivazione (della telelettura) delle idonee apparecchiature di misura atte a quantificare l'energia prodotta, immessa in rete nonché quella assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo, come certificato dai gestori di rete.

#### **SERVIZIO DI MISURA**

Valgono, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni inerenti l'erogazione del servizio di misura in presenza di sistemi di accumulo:

- nei casi di sistemi di accumulo lato produzione, se le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta sono caratterizzate da misuratori monodirezionali, il responsabile dell'installazione e manutenzione delle apparecchiature stesse deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, alla loro sostituzione con apparecchiature di misura bidirezionali conformi all'articolo 6 dell'Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.;
- nei casi di sistemi di accumulo post-produzione, per i soli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, il responsabile dell'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, all'installazione di apparecchiature di misura dell'energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo bidirezionale e, qualora non fossero presenti, all'installazione di apparecchiature di misura dell'energia prodotta, conformi all'articolo 6 dell'Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.

NB) L'erogazione degli incentivi e dei benefici agli impianti di produzione gestiti dal GSE che installano Sistemi di accumulo è subordinata all'esito dell'istruttoria del GSE.

## CONDIZIONI PROCEDURALI ED ECONOMICHE

Un sistema di accumulo è considerato come un impianto (o un gruppo di generazione di un impianto) di produzione alimentato da fonti non rinnovabili; nel caso in cui venga installato un sistema di accumulo, fino al completamento di valutazioni in merito alle modalità di installazione e di utilizzo dei sistemi di accumulo anche ai fini della fornitura di servizi di rete, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

### RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO

Il richiedente dovrà indicare, attraverso il modulo di richiesta di connessione, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del TICA,

- nel caso in cui la richiesta riguardi l'installazione di un sistema di accumulo, che trattasi di un sistema di stoccaggio dell'energia elettrica;
- la potenza nominale del sistema di accumulo;
- i punti di misura dell'energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono;
- il tipo di alimentazione (monodirezionali o bidirezionali) e il tipo di installazione (lato produzione o post produzione);

### REGISTRAZIONE IN GAUDI' DEL SISTEMA DI ACCUMULO

Per modificare o inserire un nuovo sistema di Accumulo in un impianto in esercizio è necessario richiedere una modifica strutturale dell'impianto (vedi il manuale di Terna): «[Terna - Istruzioni Operative per il Produttore - Modifiche di post-esercizio](#)».

Per registrare il sistema di accumulo in Gaudì si faccia riferimento anche al seguente manuale di Terna: «[Terna - Istruzioni Operative per il Produttore - Registrazione dei sistemi d'accumulo](#)».